



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

EDIZIONE 2011

Informazione per i datori di lavoro

Indennità per intemperie

INFO-SERVICE

Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)

AVVERTENZE

Il presente opuscolo offre ai datori di lavoro una panoramica dei loro diritti e doveri, indica le procedure da seguire in caso di perdite di lavoro dovute alle condizioni meteorologiche e fornisce alcune fonti di informazioni. Esso si basa sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e della sua ordinanza d'applicazione (OADI; RS 837.02), in vigore dal 1° aprile 2011. Le informazioni fornite sono di carattere generale e, in caso di dubbio, fa fede il testo di legge.

Le cifre indicate (ad es. importi in franchi, durata di riscossione delle indennità e periodi di attesa) possono subire modifiche. Gli importi in vigore ed eventuali altre informazioni possono essere richiesti al servizio cantonale.

ABBREVIAZIONI

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
ILR	Indennità per lavoro ridotto
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
OADI	Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia

INDICE

1	Che cos'è l'indennità per intemperie?	4
2	Che cosa si intende per perdita di lavoro dovuta alle intemperie?	4
3	In quali casi la perdita di lavoro non è dovuta alle intemperie?	4
4	In quali rami d'attività può essere versata l'indennità per intemperie?	4
5	Chi ha diritto all'indennità per intemperie?	5
6	Si esige una durata minima di contribuzione all'AD?	5
7	Chi non ha diritto all'indennità per intemperie?	5
8	Quali requisiti deve soddisfare il controllo aziendale delle ore di lavoro?	6
9	Come è disciplinata la procedura di annuncio?	6
10	Chi è il servizio cantonale?	7
11	Quali altri obblighi spettano al datore di lavoro?	7-8
12	Che cosa si intende per periodo di conteggio?	8
13	Quali altre disposizioni deve osservare il datore di lavoro?	8
14	Chi paga l'indennità per intemperie?	8
15	In quale misura viene versata l'indennità per intemperie?	9
16	Per quanto tempo viene versata l'indennità per intemperie?	9
17	Che cosa si intende per: <ul style="list-style-type: none">• tempo di lavoro normale?• tempo di lavoro ridotto?• ore effettive?	9
18	Che cosa si intende per perdita di una mezza giornata?	10
19	Le ore perse da compensare in anticipo o da recuperare vengono indennizzate?	10
20	L'orario di lavoro flessibile ha un influsso sul conteggio delle perdite di lavoro per intemperie?	10
	ISTRUZIONI PER COMPILARE IL MODULO 716.503	11-17
21	Chi fornisce informazioni?	17
	ALLEGATO I	18
	ALLEGATO II	19
	Sito Internet	19

Che cos'è l'indennità per intemperie?

1

L'indennità per intemperie è una delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Essa garantisce ai lavoratori di determinati rami d'attività una compensazione adeguata del salario per le perdite di lavoro dovute alle condizioni meteorologiche (intemperie).

Che cosa si intende per perdita di lavoro dovuta alle intemperie?

2

Una perdita di lavoro è dovuta alle intemperie se, in seguito a condizioni meteorologiche sfavorevoli, la continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile pur avendo preso misure di protezione sufficienti, è economicamente insostenibile o non può ragionevolmente essere pretesa dai lavoratori, e se la perdita di lavoro dura almeno un giorno intero o una mezza giornata.

In quali casi la perdita di lavoro non è dovuta alle intemperie?

3

Una perdita di lavoro non è dovuta alle intemperie se è causata soltanto indirettamente dalle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nell'esecuzione dei lavori) o se si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura.

In quali rami d'attività può essere versata l'indennità per intemperie?

4

I rami d'attività sono elencati in modo esaustivo nell'ordinanza. Essi sono:

- edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;
- estrazione di sabbia e di ghiaia;
- posa di binari e di condotte aeree;
- sistemazioni esterne (giardini);
- selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, se tali attività non sono esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;
- estrazione di argilla e industria laterizia;
- pesca professionale;
- trasporti, se i veicoli sono utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e dai cantieri o per il trasporto di sabbia e di ghiaia dai luoghi di estrazione;
- segherie.

L'indennità per intemperie può essere inoltre pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e all'orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti normalmente a causa di siccità o di umidità straordinarie.

Chi ha diritto all'indennità per intemperie ?

5

- I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione.
- I lavoratori che hanno terminato la scuola dell'obbligo, ma che non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione all'AVS.

Si esige una durata minima di contribuzione all'AD ?

6

No. Infatti, ad esempio, i lavoratori annuali con permesso di dimora annuale, gli stagionali e i frontalieri appena giunti in Svizzera hanno diritto all'indennità per intemperie già dal primo giorno d'impiego se soddisfano gli altri presupposti del diritto all'indennità.

Chi non ha diritto all'indennità per intemperie ?

7

- I lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. L'adempimento di questa disposizione legale implica che il datore di lavoro disponga di un sistema di controllo delle ore di lavoro (si veda anche domanda 8).
- Il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo.
- Le persone che, in qualità di soci, compartecipi finanziari o membri di un organo dirigente dell'azienda, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, come pure i loro coniugi o i loro partner registrati occupati nell'azienda. Di norma, sono considerati assicurati che esercitano un influsso considerevole sulle decisioni del datore di lavoro le persone che hanno un diritto di firma individuale o una partecipazione finanziaria importante nell'azienda.
- I lavoratori che non accettano la sospensione del lavoro (in questo caso devono essere retribuiti in base al contratto di lavoro).
- I lavoratori al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo. Né le aziende che forniscono il personale a prestito né quelle che lo impiegano possono rivendicare l'indennità per intemperie per questi lavoratori.
- I lavoratori che sono stati messi a disposizione da un'altra azienda.

Quali requisiti deve soddisfare il controllo aziendale delle ore di lavoro?

8


L'azienda deve disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore, ecc.) dei lavoratori che hanno subito una perdita di lavoro in seguito alle condizioni atmosferiche che indichi quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore supplementari, le ore perse a causa d'intemperie nonché tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare.

Come è disciplinata la procedura di annuncio?


9

Il datore di lavoro è tenuto a notificare al servizio cantonale, mediante l'apposito modulo, la perdita di lavoro dovuta a intemperie al più tardi il 5° giorno del mese civile seguente (è determinante il timbro postale). Se il datore di lavoro ha inviato troppo tardi l'annuncio senza un motivo valido, l'inizio del diritto è differito della durata del ritardo come segue:

1° caso



2° caso



Chi è il servizio cantonale ?

10

Nella maggior parte dei Cantoni, la funzione di servizio cantonale è assunta da una divisione del Dipartimento dell'economia pubblica (TI: Sezione del lavoro; GR: Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro). Il servizio cantonale determina mediante decisione i giorni o le mezze giornate per i quali la cassa può accordare l'indennità per intemperie.

Quali altri obblighi spettano al datore di lavoro ?

11

Secondo la legge, il datore di lavoro deve:

- versare ai rispettivi lavoratori, il giorno usuale di paga, l'80% della perdita di guadagno. Quest'ultimo comprende, oltre al salario convenuto contrattualmente versato prima dell'inizio delle perdite di lavoro dovute a intemperie, anche gli assegni contrattuali periodici;
- assumersi, per ogni periodo di conteggio, l'indennità per intemperie per due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio e per tre giorni di attesa dal 7° al 12° periodo di conteggio (si veda Avvertenze, pag. 2); per determinare il periodo d'attesa vengono sommati i periodi di conteggio per l'indennità per lavoro ridotto e per l'indennità per intemperie del corrente termine quadro di due anni;
- pagare interamente, per la durata della perdita di lavoro dovuta a intemperie, i contributi alle assicurazioni sociali previsti dalle disposizioni legali e contrattuali (AVS/AI/PG/AD, assicurazione infortuni, assegni familiari, previdenza professionale, ecc.), come se il tempo di lavoro fosse normale (= 100% del salario). Il datore di lavoro ha il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, purché non sia stato convenuto diversamente. La quota a carico dei datori di lavoro dei contributi AVS/AI/PG/AD per le ore perse è rimborsata a quest'ultimo dalla cassa di disoccupazione;
- adempiere l'obbligo di informare e di annunciare. Il datore di lavoro è responsabile verso la Confederazione di tutti i danni che vengono causati intenzionalmente o per negligenza grave;
- far valere quanto prima dopo ogni periodo di conteggio il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa di disoccupazione scelta, allegando i seguenti documenti:
 - il modulo "Domanda d'indennità per intemperie";
 - il modulo "Conteggio sulle perdite di lavoro dovute ad intemperie";
 - il modulo "Rapporto sulle ore perse a causa d'intemperie";
 - eventualmente il modulo "Attestato sul reddito conseguito con l'occupazione provvisoria" (si veda domanda 12);
 - indicazioni in merito alle ore di lavoro contrattuali;
 - indicazioni in merito alle ore da compensare in anticipo o da recuperare e alle date di compensazione;

- eventualmente, il regolamento dell'orario di lavoro flessibile dell'azienda;
- il calendario delle ore di lavoro e la lista dei giorni festivi e di vacanza retribuiti;
- la lista dei salari, compresi gli assegni contrattuali periodici;
- la lista delle ore in esubero effettuate negli ultimi sei o dodici mesi dai singoli lavoratori (si veda domanda 17).

Il diritto all'indennità deve essere fatto valere entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione scelta. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il servizio cantonale non abbia ancora reso la propria decisione in merito all'autorizzazione dell'indennità per intemperie. Il termine di tre mesi non può essere interrotto neppure in caso di procedura di opposizione o di ricorso. Se non viene fatto valere entro tre mesi, il diritto all'indennità per intemperie si estingue.

- conservare tutti i documenti dell'azienda per cinque anni e, su richiesta, presentarli all'ufficio di compensazione.

Che cosa si intende per periodo di conteggio?

12

Il periodo di conteggio equivale in genere a un mese civile, indipendentemente dalla data in cui è versato il salario. Il periodo di conteggio è di quattro settimane se il salario è versato a intervalli di una, due o quattro settimane.

Quali altre disposizioni deve osservare il datore di lavoro?

13

Ai lavoratori che subiscono una perdita di lavoro di giornate intere o di mezza giornata può essere assegnata un'occupazione provvisoria, adeguata e idonea. Se l'interruzione del lavoro dura più di un mese, i lavoratori devono inoltre adoperarsi per ottenere una tale occupazione. I lavoratori che accettano un'occupazione provvisoria devono chiedere il consenso al datore di lavoro. Il consenso può essere negato soltanto se i lavoratori, a causa dell'occupazione provvisoria, non possono adempiere i loro obblighi contrattuali. Se il datore di lavoro nega il consenso senza un valido motivo, il servizio cantonale respinge il diritto alla rifusione dell'indennità per intemperie dei lavoratori interessati.

Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito durante il periodo in cui si verificano perdite di lavoro per intemperie grazie all'occupazione provvisoria o a un'attività indipendente. I datori di lavoro ne informano la cassa di disoccupazione.

Chi paga l'indennità per intemperie?

14

L'indennità per intemperie viene versata dalla cassa di disoccupazione.

In quale misura viene versata l'indennità per intemperie ?

15

L'indennità per intemperie ammonta, dopo aver dedotto il periodo di attesa, all'80 % della perdita di guadagno computabile per le ore di lavoro perse.

Per quanto tempo viene versata l'indennità per intemperie ?

16

L'indennità per intemperie viene versata, entro il termine quadro di due anni, per sei periodi di conteggio al massimo (di regola mesi civili). Per determinare la durata massima dell'indennità vengono sommati i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto e dell'indennità per intemperie.

Che cosa si intende per

17

• tempo di lavoro normale ?

Per tempo di lavoro normale si intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori a cui si applica un sistema di lavoro flessibile, l'orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

• tempo di lavoro ridotto ?

Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero si intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a 20 ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per lavoro ridotto o per intemperie inizia un termine quadro di due anni.

Se al momento in cui si verifica una perdita di lavoro computabile dovuta a intemperie per l'azienda o per il settore d'esercizio non è ancora iniziato alcun termine quadro, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti vengono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

Durante il termine quadro, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi 12 mesi, vengono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

• ore effettive ?

Per ore effettive si intendono tutte le ore effettuate durante un periodo di conteggio.

Che cosa si intende per perdita di una mezza giornata?

18

La perdita di lavoro è computata con una mezza giornata se dura un mattino o un pomeriggio o se raggiunge il 50 % di un intero giorno lavorativo.

Le ore di lavoro perse sono indennizzate soltanto nella misura in cui corrispondono alle ore che devono essere effettuate nel corso di un mattino, di un pomeriggio o di una mezza giornata lavorativa. Fra queste tre possibilità, è computabile quella che più si avvicina per difetto alle ore di lavoro effettivamente perse.

Esempio 1

Ore da effettuare il mattino	5 ore
Ore da effettuare il pomeriggio	4 ore
50 % dell'intero giorno lavorativo	4,5 ore
Perdita di lavoro secondo il rapporto	4,3 ore
Perdita di lavoro computabile	4 ore

Esempio 2

Ore da effettuare il mattino	5 ore
Ore da effettuare il pomeriggio	4 ore
50 % dell'intero giorno lavorativo	4,5 ore
Perdita di lavoro secondo il rapporto	4,6 ore
Perdita di lavoro computabile	4,5 ore

Le ore perse da compensare in anticipo o da recuperare vengono indennizzate?

19

Sì. Le ore da compensare in anticipo o da recuperare devono essere incluse nel calcolo delle ore da effettuare. Se sono perse, occorre pertanto indennizzarle.

Se le ore da effettuare in anticipo sono compensate nel periodo di conteggio, esse vanno dedotte dal numero delle ore da effettuare.

L'orario di lavoro flessibile ha un influsso sul conteggio delle perdite di lavoro per intemperie?

20

L'orario di lavoro flessibile fino a un saldo positivo di 20 ore al massimo non ha alcun influsso sul conteggio delle perdite di lavoro dovute a intemperie. Il saldo positivo o negativo delle ore effettuate nell'ambito dell'orario di lavoro flessibile va riportato nel conteggio (si veda l'esempio di calcolo alle pagine 15-16). Le ore che all'inizio della perdita di lavoro superano il saldo massimo previsto dal sistema di orario di lavoro flessibile sono considerate ore in esubero (si veda domanda 17, "tempo di lavoro ridotto").

ISTRUZIONI PER COMPILARE IL MODULO 716.503

Si veda il modulo "Conteggio sulle perdite di lavoro dovute ad intemperie" (n. 716.503).

Per ogni azienda o settore d'esercizio riconosciuto dal servizio cantonale occorre trasmettere alla cassa di disoccupazione un conteggio separato per ogni periodo di conteggio.

Col.1: N. AVS, cognome e nome

Occorre indicare tutti i lavoratori che hanno subito, durante un periodo di conteggio, una perdita di lavoro dovuta a intemperie e che hanno diritto all'indennità. Non è necessario compilare un conteggio separato per tutti i posti di lavoro o per ogni cantiere.

Col. 2: Guadagno orario computabile

Questa indicazione del salario costituisce la base per il calcolo dell'indennità per intemperie. È determinante il salario contrattuale versato per l'ultimo periodo di paga prima dell'inizio della perdita di lavoro per intemperie (CHF 10'500.– al massimo, si veda Avvertenze, pag. 2).

Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione varia almeno del 10 per cento rispetto al salario medio degli ultimi 12 mesi, l'indennità per intemperie viene calcolata in base a questo stipendio medio.

Per i nuovi impiegati fa stato il salario contrattuale, che comprende le indennità di vacanza e per i giorni festivi, nonché la quota della tredicesima mensilità se esiste un diritto alla stessa. Inoltre occorre includere le indennità dovute per legge, quali il supplemento per il lavoro notturno o domenicale. Gli assegni contrattuali non possono essere presi in considerazione se continuano a essere pagati durante le perdite di lavoro o se costituiscono indennità per inconvenienti connessi al lavoro. Essi possono tuttavia essere inclusi nel guadagno assicurato se vengono pagati anche durante le vacanze.

I salari di base vengono moltiplicati per le aliquote indicate qui di seguito in funzione del numero di giorni festivi pagati, nel caso in cui cadano in un giorno feriale, del numero di settimane di vacanze e, all'occorrenza, della 13ª mensilità.

Aliquote per il calcolo delle indennità per **giorni festivi e di vacanza**
(si veda tabella completa nell'ALLEGATO I)

per anno	Vacanze		
	4 sett. %	5 sett. %	6 sett. %
1 giorno festivo	8.75	11.06	13.48
2 giorni festivi	9.21	11.54	13.97
3 giorni festivi	9.66	12.02	14.47
4 giorni festivi	10.13	12.50	14.98
5 giorni festivi	10.59	12.99	15.49
6 giorni festivi	11.06	13.48	16.00
7 giorni festivi	11.54	13.97	16.52
8 giorni festivi	12.02	14.47	17.04
9 giorni festivi	12.50	14.98	17.57
10 giorni festivi	12.99	15.49	18.10
11 giorni festivi	13.48	16.00	18.64
12 giorni festivi	13.97	16.52	19.18

Esempio di calcolo:

Giorni di lavoro all'anno	261 giorni		
- giorni festivi, ad es.	6 giorni	=	2,55 %
- giorni di vacanza, ad es.	20 giorni	=	8,51 %
= giorni di lavoro effettivi	235 giorni	=	100,00 %

Aliquote per il calcolo delle indennità per **giorni festivi e di vacanza, compresa la 13^a mensilità** (calcolata con 8,33 %) (si veda tabella completa nell'ALLEGATO II)

+13 ^a mensilità per anno	Vacanze		
	4 sett. %	5 sett. %	6 sett. %
1 giorno festivo	17.81	20.32	22.93
2 giorni festivi	18.31	20.83	23.47
3 giorni festivi	18.80	21.35	24.01
4 giorni festivi	19.30	21.87	24.56
5 giorni festivi	19.81	22.40	25.11
6 giorni festivi	20.32	22.93	25.67
7 giorni festivi	20.83	23.47	26.23
8 giorni festivi	21.35	24.01	26.79
9 giorni festivi	21.87	24.56	27.36
10 giorni festivi	22.40	25.11	27.94
11 giorni festivi	22.93	25.67	28.52
12 giorni festivi	23.47	26.23	29.11

Esempio di calcolo:

Ore annue (261 giorni di 8 ore)	=	2'088 ore
– giorni festivi, ad es. 6 giorni	=	48 ore
– giorni di vacanze, ad es. 4 settimane	=	160 ore
Ore di lavoro effettive	=	1'880 ore

Guadagno annuo (2'088 ore x CHF 20.–)	=	CHF 41'760.—
+ 13 ^a mensilità (1/12)	=	CHF 3'480.—

Guadagno totale	=	CHF 45'240.—
-----------------	---	--------------

Guadagno secondo le ore di lavoro effettive (1'880 ore x CHF 20.–)	=	CHF 37'600.—
---	---	--------------

Differenza	=	CHF 7'640.—
-------------------	---	--------------------

Differenza in % (7'640 x 100 : 37'600) =	20,32 %
--	---------

Esempio di calcolo:

Lavoratore pagato a ore

Salario orario convenuto contrattualmente	CHF	20.—
--	-----	------

Indennità per 6 giorni festivi, 4 settimane di vacanza e diritto alla 13 ^a mensilità = 20,32 % ¹	CHF	4.06
--	-----	------

Guadagno orario computabile	CHF	24.06 ²
-----------------------------	------------	---------------------------

1) – 2) Note in calce a pagina seguente

Lavoratore pagato mensilmente

Determinante è sempre la media settimanale del tempo di lavoro, anche nei rami in cui gli orari invernali ed estivi sono differenti (ad. es. edilizia).

Ore annue di lavoro (261 giorni x ad es. 8 ore)	=	2'088 ore (111.06 %)
– 6 giorni festivi (6 x 8)	=	48 ore
– 4 settimane di vacanze (20 x 8)	=	160 ore
		} (11.06 %) ³
Ore di lavoro effettive da compiere all'anno	=	1'880 ore (100 %)
Ore di lavoro effettive da compiere in media al mese	=	156,7 ore (1'880:12) ^{2a}
Salario mensile convenuto + ad es. 13 ^a mensilità (8,33 % di CHF 5'000.–)	= CHF	5'000.—
	= CHF	416.50 ⁴
Guadagno mensile determinante	= CHF	5'416.50 ⁵
Guadagno orario computabile (5416.50 : 156,7)	= CHF	34.57

Durante il periodo della perdita di lavoro dovuta a intemperie, il guadagno orario computabile rimane, in linea di principio, invariato.

1 Si veda tabella dell'ALLEGATO II.

2 Il guadagno orario moltiplicato per il numero delle ore di lavoro da compiere in media al mese non deve superare CHF 10'500.–
(CHF 10'500.–* : numero delle ore di lavoro da compiere in media al mese **2a** = importo massimo per ora).*

3 Si veda tabella dell'ALLEGATO I.

4 Se è convenuta contrattualmente.

5 Il salario mensile determinante non deve superare CHF 10'500.–.*

** si veda Avvertenze, pagina 2.*

Col. 3: **Ore lavorative settimanali in base al contratto**

In questa colonna bisogna riportare il tempo di lavoro settimanale di ogni lavoratore, convenuto contrattualmente, senza le ore di un'eventuale compensazione anticipata. Se la durata del lavoro varia durante l'anno, è determinante il tempo di lavoro che fa stato per il rispettivo periodo di conteggio.

- Col. 4: Ore da effettuare nel periodo di conteggio**
Ore di lavoro da compiere durante il periodo di conteggio per un'occupazione normale, comprese le eventuali ore di compensazione anticipata e/o quelle da recuperare (ore da effettuare).
- Col. 5: Ore effettive**
Le ore di lavoro effettivamente compiute, comprese eventuali ore in esubero effettuate in questo periodo di conteggio.
- Col. 6: Assenze pagate/non pagate**
Tutte le ore di assenza pagate e non pagate quali vacanze, giorni festivi, assenze volontarie dal lavoro, malattia, infortunio, servizio militare, formazione continua, ecc.
- Col. 7: Saldo dall'orario flessibile**
Un eventuale sistema di lavoro con orario flessibile fino a un saldo positivo di 20 ore al massimo non esercita alcun influsso sulle perdite di lavoro dovute a intemperie. Questa colonna è utilizzata dalle aziende per inserire la compensazione nell'ambito dell'orario flessibile. Il saldo alla fine del precedente periodo di conteggio deve essere inserito nella prima parte della colonna, mentre il saldo alla fine del periodo di conteggio interessato va riportato nella seconda parte. La differenza fra i due saldi deve essere inserita nella terza parte, preceduta dal segno meno o più invertito (- o +).

Esempio (saldo massimo di orario flessibile di +/- 15 ore):

Ore da effettuare il 1° mese (nessun saldo di orario flessibile)

20 giorni di 8 ore	160 ore
Perdite di lavoro dovute a intemperie 4 giorni di 8 ore	32 ore
Ore effettive possibili	128 ore
Ore effettivamente lavorate	137 ore

Riporto di un'eccedenza di 9 ore al mese seguente.

Rappresentazione sul conteggio:

Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7			Col. 8
			a	b	c	
			Saldo alla fine del periodo di cont. precedente	Saldo alla fine del periodo di cont. in corso	Differenza	
160	137	0	0	+9	-9	32

Ore da effettuare il 2° mese

21 giorni di 8 ore	168 ore
Perdite di lavoro dovute a intemperie 5 giorni di 8 ore	40 ore
Ore effettive possibili	128 ore
Ore effettivamente lavorate	117 ore

Riporto al mese seguente di 2 ore in meno, tenuto conto del saldo del mese precedente.

Rappresentazione sul conteggio :

Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7			Col. 8
			a	b	c	
			Saldo alla fine del periodo di cont. precedente	Saldo alla fine del periodo di cont. in corso	Differenza	
168	117	0	+9	-2	+11	40

Ore da effettuare il 3° mese

23 giorni di 8 ore	184 ore
Perdite di lavoro dovute a intemperie 5 giorni di 8 ore	40 ore
Ore effettive possibili	144 ore
Ore effettivamente lavorate	131 ore

Riporto al mese seguente di 15 ore in meno, tenuto conto del saldo del mese precedente.

Rappresentazione sul conteggio :

Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7			Col. 8
			a	b	c	
			Saldo alla fine del periodo di cont. precedente	Saldo alla fine del periodo di cont. in corso	Differenza	
184	131	0	-2	-15	+13	40

Col. 8: *Saldo delle ore in esubero supplementari dei mesi precedenti*

Occorre indicare tutte le ore in esubero effettuate nei sei mesi che precedono l'inizio del termine quadro di due anni e che non sono state compensate con tempo libero. Dopo l'inizio del termine quadro devono essere indicate tutte le ore in esubero, effettuate entro tale termine quadro e non compensate con tempo libero, se non risalgono a più di 12 mesi. Tali ore in esubero riducono le ore perse computabili (col. 9). I saldi delle ore in esubero che non possono essere interamente compensati con le ore perse computabili vanno riportati al periodo di conteggio seguente.

Col. 9: Ore perse computabili

In questa colonna vanno inserite le ore di giorni interi o di mezza giornata effettivamente perse e riconosciute dal servizio cantonale, ma al massimo il risultato della seguente sottrazione: colonna 4 meno colonne 5, 6, 7 (3ª parte) e 8.

Le assenze quali malattia, infortunio, servizio militare, formazione continua, ecc., durante una fase di perdita di lavoro per intemperie, non devono essere inserite in queste colonne, bensì nella colonna 6.

Col. 10: Perdita di guadagno 100 %

Occorre moltiplicare la colonna 9 per la colonna 2.

La cassa di disoccupazione rifonde al datore di lavoro anche la parte di contributi versata da quest'ultimo alle assicurazioni sociali. Il totale della colonna 10 deve quindi essere moltiplicato per la percentuale del contributo del datore di lavoro alle assicurazioni AVS/AI/IPG/AD. Il risultato deve essere sommato al totale della colonna 13.

L'ammontare del contributo del datore di lavoro in vigore è indicato sul sito www.area-lavoro.ch.

Col. 11: Perdita di guadagno 80 %

L'indennità per intemperie ammonta all'80 % della perdita di guadagno (80 % della colonna 10).

Col. 12: Periodo di attesa

Per ogni periodo di conteggio il datore di lavoro deve assumersi l'indennità per due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio e per tre giorni dal 7° al 12° periodo di conteggio. Calcolo: 2/5 o 3/5 delle ore lavorative settimanali (col. 3) moltiplicati per il guadagno orario computabile; dell'importo ottenuto calcolare l'80 per cento (si veda Avvertenze, pag. 2).

Col. 13: Rifusione rivendicata

Se tutte le condizioni sono adempiute, la cassa di disoccupazione rifonde l'importo che si ottiene sottraendo l'importo della colonna 12 da quello della colonna 11. Al totale di questa colonna vanno aggiunti i contributi dei datori di lavoro all'AVS/AI/IPG/AD conformemente al calcolo nella colonna 10.

Chi fornisce informazioni?**21**

Le informazioni in merito ai contributi possono essere ottenute presso le casse di compensazione dell'AVS.

Per eventuali domande riguardanti l'indennità per intemperie rivolgersi al servizio cantonale competente oppure alla cassa di disoccupazione.

ALLEGATO I

**Tabella per la determinazione del guadagno orario computabile
esclusa la 13^a mensilità**

Numero dei giorni festivi	Numero dei giorni di vacanza										
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
01	8.75	9.21	9.66	10.13	10.59	11.06	11.54	12.02	12.50	12.99	13.48
02	9.21	9.66	10.13	10.59	11.06	11.54	12.02	12.50	12.99	13.48	13.97
03	9.66	10.13	10.59	11.06	11.54	12.02	12.50	12.99	13.48	13.97	14.47
04	10.13	10.59	11.06	11.54	12.02	12.50	12.99	13.48	13.97	14.47	14.98
05	10.59	11.06	11.54	12.02	12.50	12.99	13.48	13.97	14.47	14.98	15.49
06	11.06	11.54	12.02	12.50	12.99	13.48	13.97	14.47	14.98	15.49	16.00
07	11.54	12.02	12.50	12.99	13.48	13.97	14.47	14.98	15.49	16.00	16.52
08	12.02	12.50	12.99	13.48	13.97	14.47	14.98	15.49	16.00	16.52	17.04
09	12.50	12.99	13.48	13.97	14.47	14.98	15.49	16.00	16.52	17.04	17.57
10	12.99	13.48	13.97	14.47	14.98	15.49	16.00	16.52	17.04	17.57	18.10
11	13.48	13.97	14.47	14.98	15.49	16.00	16.52	17.04	17.57	18.10	18.64
12	13.97	14.47	14.98	15.49	16.00	16.52	17.04	17.57	18.10	18.64	19.18
13	14.47	14.98	15.49	16.00	16.52	17.04	17.57	18.10	18.64	19.18	19.72
14	14.98	15.49	16.00	16.52	17.04	17.57	18.10	18.64	19.18	19.72	20.28
15	15.49	16.00	16.52	17.04	17.57	18.10	18.64	19.18	19.72	20.28	20.83

ALLEGATO II

**Tabella per la determinazione del guadagno orario computabile
compresa la 13^a mensilità**

Numero dei giorni festivi	Numero dei giorni di vacanza										
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
01	17.81	18.31	18.80	19.30	19.81	20.32	20.83	21.35	21.87	22.40	22.93
02	18.31	18.80	19.30	19.81	20.32	20.83	21.35	21.87	22.40	22.93	23.47
03	18.80	19.30	19.81	20.32	20.83	21.35	21.87	22.40	22.93	23.47	24.01
04	19.30	19.81	20.32	20.83	21.35	21.87	22.40	22.93	23.47	24.01	24.56
05	19.81	20.32	20.83	21.35	21.87	22.40	22.93	23.47	24.01	24.56	25.11
06	20.32	20.83	21.35	21.87	22.40	22.93	23.47	24.01	24.56	25.11	25.67
07	20.83	21.35	21.87	22.40	22.93	23.47	24.01	24.56	25.11	25.67	26.23
08	21.35	21.87	22.40	22.93	23.47	24.01	24.56	25.11	25.67	26.23	26.79
09	21.87	22.40	22.93	23.47	24.01	24.56	25.11	25.67	26.23	26.79	27.36
10	22.40	22.93	23.47	24.01	24.56	25.11	25.67	26.23	26.79	27.36	27.94
11	22.93	23.47	24.01	24.56	25.11	25.67	26.23	26.79	27.36	27.94	28.52
12	23.47	24.01	24.56	25.11	25.67	26.23	26.79	27.36	27.94	28.52	29.11
13	24.01	24.56	25.11	25.67	26.23	26.79	27.36	27.94	28.52	29.11	29.70
14	24.56	25.11	25.67	26.23	26.79	27.36	27.94	28.52	29.11	29.70	30.30
15	25.11	25.67	26.23	26.79	27.36	27.94	28.52	29.11	29.70	30.30	30.90

Sito Internet

Ulteriori informazioni si trovano sul seguente sito Internet:
www.area-lavoro.ch

Info-Service
Pubblicato dalla
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro, Mercato del lavoro /
Assicurazione contro la disoccupazione

716.600 i 04.2011